



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

Proc. N° 837/0/2023 14 MAR 2023

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati

ord.caltagirone@cert.legalmail.it

CALTAGIRONE

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ordine.caltagirone@pec.commercialisti.it

CALTAGIRONE

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile

cnd.catania@postacertificata.notariato.it

DI CATANIA E CALTAGIRONE

OGGETTO: Predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179 ter Disposizioni Attuazione c.p.c., ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza.

A far data dal 28 febbraio 2023, e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, la delega ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. per le operazioni di vendita potrà essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.

Ai sensi dell'art. 179 ter disp. Attuaz. c.p.c. (così come modificato dall'art. 4, comma 11, lettera e) del D. Lgs. 10.10.2022, n. 149), l'elenco sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto da questi o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti ed i notai in possesso dei

- C

seguenti requisiti: a) hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata; b) sono di condotta morale specchiata; c) sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.


Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando la relativa richiesta presso la Segreteria della Presidenza, a mezzo pec, entro e non oltre il **10 APRILE 2023**.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
- Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
- Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. Attuaz. C.p.c.;

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) Avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) Avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate ed aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.



Il Comitato, composto come sopra specificato, decide sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa, ed ogni tre anni deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (art. 179 ter, comma 6, disp. attuaz. c.p.c.) ovvero è sorto un impedimento ed esercitare l'ufficio.

Per procedere alla costituzione del Comitato predetto, gli ordini di Categoria (Avvocati, Notai e Commercialisti) dovranno, pertanto, provvedere senza ritardo alla designazione di un loro rappresentante.

Alla luce di ciò,

SI INVITANO

I professionisti interessati a presentare le domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter disp. Attuaz. c.p.c., a mezzo PEC, tramite inoltre all'indirizzo prot.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it, entro e non oltre il **10 APRILE 2023**;

inoltre,

SI INVITANO

L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone ed il Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone a comunicare tempestivamente a questa Presidenza, all'indirizzo PEC prot.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it, il nominativo del rispettivo rappresentante, al fine di costituire il Comitato di cui al secondo comma dell'art. 179 ter disp. Attuaz. C.p.c.;

Si dispone la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Caltagirone della presente nota.

Si autorizzano gli Ordini professionali destinatari a diffondere la presente nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali e con le modalità ritenute più opportune.

Caltagirone, li 14 MAR 2023



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Giovanna Scibilia